

Avv. Antonio Leonardo Deramo
Via F.S. Abbrescia, 83/B - 70121 Bari
Tel. 0805241434 Fax 0805211317



CITTA' DI MODUGNO
CODICE IPA C_F262
PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0051477
del 06/11/2014

COPIA

Sevich

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

- BARI -

Ricorso

per l'ing. Vito Susca (C.F. SSCVTI30E30C975L), nato a Conversano il 30.5.1930 e residente in Modugno alla via Porto Torres n. 4, rappresentato e difeso - giusta mandato a margine del presente atto - dall'avv. Antonio Leonardo Deramo (C.F. DRMNNL64B01H749Y) ed elettivamente domiciliato presso il suo difensore in Bari alla Via F. S. Abbrescia n. 83/B (fax e posta elettronica certificata presso cui si dichiara voler ricevere le comunicazioni: 080 5211317 - deramo.antonioleonardo@avvocatibari.legalmail.it)

contro

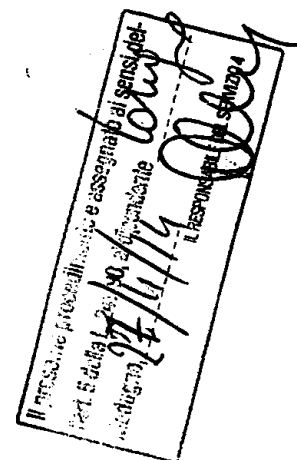
il Comune di Modugno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

per l'annullamento

previa suspensiva: a) della nota prot. 33869 del 17.7.2014 (notificata il 21.7.2014), con la quale il Responsabile del Servizio 4 - Assetto del Territorio ha rigettato la domanda di sanatoria/condono presentata dal ricorrente il 31.3.1995; b) della nota prot. 14200 del 24.3.2014 a firma del medesimo Responsabile recante la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della predetta domanda; c) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, compresi i pareri legali acquisiti nel procedimento (non conosciuto nel loro contenuto),

nonché per l'accertamento

dell'avvenuto perfezionamento del silenzio assenso ex art. 35, comma 17, della L. n. 47/1985 in ordine alla domanda di sanatoria condono presentata dal ricorrente il 31.3.1995 (pratica n. 1127) al Comune di Modugno, con ogni conseguente statuizione di legge.



Mandato

Delego l'avv. Antonio Leonardo Deramo a rappresentarmi e difendermi nel procedimento dinanzi al TAR Puglia, Bari, di cui al presente atto, conferendogli ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di proporre motivi aggiunti. Eleggo domicilio presso il suo studio in Bari alla via F.S. Abbrescia n. 83/B.

U. Vito Puz

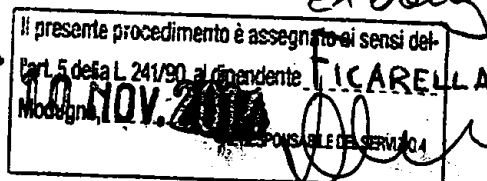
è entrato presso

Avv.

M. Zecchino

SI RESTITUISCE PERCHÉ
TRASFERITO DI CONDONO EDILIZIA
27/11/14 Spurio

*** **



1. Con domanda acquisita al protocollo comunale il 31.3.1995, l'ing. Susca chiedeva la sanatoria/condono ex L. n. 724/1995 in relazione ad alcune opere realizzate sull'immobile di sua proprietà in Modugno alla via Porto Torres e precisamente: *"al piano scantinato, regolarmente assentito, sono state ricavate diverse unità immobiliari, regolarmente accatastate, in occasione delle varie compravendite. Le unità hanno gli accessi in quota con le strade circostanti, cosa che ha determinato un cambiamento d'uso. Alcune di queste unità sono utilizzate dall'albergo Bari Nord per deposito biancheria, officina, una piccola sala riunioni, una camera per il personale con i relativi servizi"* (doc. 1).

2. Alla domanda (in cui si specificava che le opere rientravano nella tipologia 4 della relativa classificazione normativa) venivano allegate le ricevute di versamento di Lire 5.000.000 per oblazione e Lire 1.554.462 per oneri concessori.

3. Con nota prot. 20354/4090 UT del 30.6.1998 (doc.2), il Comune richiedeva documentazione integrativa che il ricorrente forniva tempestivamente, allegandola alla comunicazione del 29.9.1998 (doc. 3).

4. La pratica veniva ulteriormente integrata, **completando tutte le richieste formulate dal Comune, con trasmissione del 20.4.2001 (doc. 4);** in tale occasione l'ing. Susca già sollecitava il rilascio del titolo edilizio, visto che erano trascorsi sei anni dal deposito della domanda di condono¹.

5. Dopo oltre 15 anni di silenzio, il Comune di Modugno, con nota prot. 33519 dell'1.7.2013 (doc. 7), comunicava il ricalcolo degli oneri concessori.

¹ Va qui precisato che successivamente l'ing. Susca produceva ulteriori precisazione, cui si da riferimento anche nei provvedimenti impugnati, ma di carattere assolutamente non sostanziale: la produzione del 5.4.2004 si sostanzialmente nel deposito di due piantine catastali del piano terra, peraltro già depositate nel 2001 (doc. 5) e quella del 22.11.2007 che si risolveva in una mera precisazione in ordine ai numeri civici dell'immobile interessato dal condono (doc. 6).

ri, ch
7.44'

6. L

del

ass

vo

ce

7

c

ri, chiedendo il versamento del relativo conguaglio (quantificato in Euro 7.447,40).

6. L'odierno ricorrente riscontrava la comunicazione, con propria missiva del 15.7.2013, evidenziando l'ormai avvenuto perfezionamento del silenzio assenso ex art. 35, comma 17, della L. n. 47/1985 e l'estinzione di qualsivoglia diritto del Comune a pretendere conguagli di sorta sugli oneri concessori, in ragione della intervenuta prescrizione decennale (doc. 8).

7. Per tutta risposta perveniva la nota prot. 14200 del 24.3.2014 (doc. 9), con la quale il Responsabile del Servizio 4 "preannunciava", ai sensi dell'art. 10/bis della L. n. 241/1990, il rigetto della domanda di sanatoria/condono, in ragione del mancato versamento del conguaglio degli oneri concessori (richiamando l'art. 7 della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 6.2.1089 n. 142).

8. L'ing. Susca produceva ulteriori controdeduzioni (doc. 10), ribadendo e meglio precisando già addotto con il precedente scritto.

9. Con nota prot. 33869 del 17.7.2014 (notificata il successivo 21.7.2014), il Responsabile del Servizio 4 ha ritenuto di rigettare definitivamente il richiesto condono, confermando le motivazioni contenute nel preavviso di rigetto (doc. 11).

Detto provvedimento e quelli che ne costituiscono presupposto sono, però, lesivi dell'interesse del ricorrente ed illegittimi per i seguenti

Motivi

I. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 35, comma 17, della L. 28.2.1985 n. 47; principi generali in tema di silenzio assenso in ordine alla domande di sanatoria/condono edilizio).

Violazione della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 6.2.1089 n. 142.

Eccesso di potere per difetto di presupposto valido ed efficace nonché per travisamento e difetto di istruttoria.

I/A. Il diniego di condono si fonda, come di tutta evidenza, **esclusivamente sull'omesso versamento del conguaglio degli oneri concessori** così come richiesti dal Comune di Modugno. Nessun rilievo viene sollevato in ordine alla misura dell'oblazione (che l'ing. Susca ha versato in misura adeguata sin dall'inoltro della domanda) né tanto meno vengono addotte argomentazioni di carattere edilizio/urbanistico.

L'art. 35 della L. n. 47/1985 dispone testualmente: *"Fermo il disposto del primo comma dell'articolo 40 e con l'esclusione dei casi di cui all'articolo 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest'ultima si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento. Trascorsi trentasei mesi si prescrive l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti"*.

La circolare del Ministero dei LL.PP. n. 142 del 1989 al punto 7 ha chiarito: *"Contributi di concessione. Questo Ministero, nella circolare citata n. 3357/25, aveva espresso l'avviso che, tra le somme a conguaglio di cui al comma 12 dell'art. 35, ai fini della formazione del silenzio-assenso, dovessero essere comprese, oltre quelle dell'oblazione, anche quelle relative al contributo di concessione; ed era stato precisato che il presentatore della domanda di concessione in sanatoria "provvede a calcolarlo in via provvisoria... salvo conguaglio". Meglio ponderata la questione, si è ora dell'avviso - anche in relazione all'art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 2/88 convertito nella legge n. 68/88 che ha modificato e integrato il comma 12 dell'art. 35 della legge n. 47/85 - che il versamento del contributo di concessione non concorre a formare il silenzio-*

MO

assensi
il rilas
gennai
di url
47, de
seme:
della
sess
che
sion
side
via
me
pr
le
di

L

C

I

I

assenso, stante che il contributo di cui trattasi non costituisce presupposto per il rilascio della stessa. Invero, detto contributo, secondo l'art. 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e' corrisposto al comune, per la quota relativa agli onere di urbanizzazione, "all'atto del rilascio della concessione"; ma - a norma dell'art. 47, della legge 5 agosto 1978, n. 457, è rateizzato in non più di quattro rate semestrali; e la quota relativa al costo di costruzione - ai sensi del citato art. 11 della legge n. 10/1977 - "è corrisposta in corso d'opera... e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione delle opere". Per modo che deve ritenersi che il contributo concessorio intervenga dopo che il provvedimento - concessione si sia formato; ne consegue, quindi, che esso non possa essere considerato un presupposto per la formazione del silenzio-assenso. Rimane tuttavia l'obbligo del pagamento del contributo concessorio che ovviamente non viene meno con la formazione del silenzio-assenso; ed a questo proposito va tenuta presente la disposizione dell'art. 3 della legge n. 47/1985, nel quale sono previste le sanzioni per il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di concessione".

La corresponsione del contributo concessorio – a differenza dell'oblazione – non è, dunque, un presupposto per la formazione del silenzio assenso.
Come chiarito da Codesto TAR nella sentenza n. 2364 del 6.10.2009, "... il rilascio del titolo edilizio in sanatoria non viene dalla legge subordinato al preventivo pagamento del contributo concessorio, ma solo alla definitiva predeterminazione della oblazione ed al pagamento della stessa".

L'assunto rileva nella fattispecie in maniera decisiva ai fini di evidenziare la illegittimità del provvedimento qui gravato. Il diniego, infatti, è stato emesso allorché il silenzio assenso sulla domanda proposta dall'ing. Susca si era perfezionato da tempo.

Come, infatti, già evidenziato nella narrativa in fatto, già il 20.4.2001

DERAMO

La qu
caso
denz
scriz
ha d
con
Cor
sar
Ta
pe
de
ti
c
v
:

l'odierno ricorrente aveva completato il deposito della documentazione integrativa richiesta dal Comune (i successivi depositi avevano, infatti, carattere meramente formale esaurendosi nella precisazione di elementi del tutto secondari, quali la indicazione dei numeri civici etc). Da tale momento, quindi, a tutto concedere, hanno preso a decorrere i 24 mesi previsti dall'art. 35 dianzi citato per la formazione del silenzio assenso, che si è perfezionato il 20.4.2003 ².

Non è dato comprendere, pertanto, come il Comune di Modugno abbia potuto rigettare la richiesta di condono e ciò risulta ancor più singolare ove si consideri che il provvedimento qui gravato riporta per esteso proprio il punto 7 della circolare del Ministero dei LL.PP. n. 142/1989, **il quale esclude categoricamente che l'omesso versamento del congruaglio degli oneri concessori possa precludere il conseguimento della sanatoria/condono.**

In definitiva, quindi, già al momento in cui il Comune di Modugno ha inoltrato la prima richiesta di congruaglio (**nota prot. 33519 dell'1.7.2013**) si era perfezionato il condono in virtù del meccanismo di silenzio assenso contemplato dall'art. 35, comma 17, della L. n. 47/1985.

Il diniego emesso è, pertanto, radicalmente illegittimo sia perchè il condono si era già perfezionato *per silentium* sia perchè, in ogni caso, giammai il Comune avrebbe potuto individuare nel mancato versamento degli oneri una causa ostativa al rilascio del titolo edilizio.

I/B. Fermo quanto sopra esposto, si eccepisce espressamente la prescrizione decennale del diritto del Comune di Modugno a pretendere ulteriori somme per oneri concessori.

² Per mero scrupolo di difesa si evidenzia che, quand'anche si volesse ritenere che la pratica sia stata resa completa nel novembre 2007, al novembre 2009 si sarebbe, comunque, perfezionato il titolo edilizio *per silentium*.

VERANO

La questione della decorrenza della prescrizione degli oneri concessori in caso di sanatoria/condono è stata diffusamente affrontata dalla giurisprudenza amministrativa che ha avuto modo di precisare come il termine prescrizione (che, per quanto concerne detti oneri concessori pacificamente ha durata decennale) decorre dalla data di presentazione della domanda di condono edilizio da parte dell'interessato e non anche dalla data in cui il Comune definisce la pratica con il rilascio materiale del titolo abilitativo in sanatoria.

Tale conclusione deve ritenersi pressoché necessitata non potendosi certo, per ovvie ragioni di tutela del buon andamento della P.A. e degli interessi degli amministrati ad una rapida conclusione dei procedimenti amministrativi, consentire ad una pubblica Amministrazione di richiedere *sine die* ai cittadini l'assolvimento di oneri procedurali. Il Comune è, infatti, nelle condizioni, sin dalla data di ricezione della domanda di condono (salvo ipotesi di domande gravemente incomplete o dolosamente infedeli che qui non rilevano), di quantificare le somme dovute da parte del richiedente (su tali principi, TAR Puglia, Lecce, III Sez., 7.7.2008 n. 2061; sulla decorrenza del termine prescrizione dalla presentazione della domanda si richiama anche la pronuncia del Cons. Stato, Sez. V, 12.3.2012, n. 1364).

Tale soluzione è coerente anche con la finalità della prescrizione, che, quale istituto di ordine pubblico generale, presiede a garanzia della certezza nel tempo dei rapporti giuridici, attivi e passivi, privati e pubblici.

In considerazione del principio di cui è espressione l'art. 2935 cod. civ. (a mente del quale *la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere*), nel caso di specie si deve ritenere che il diritto del Comune di Modugno a pretendere dal ricorrente il pagamento delle somme dovute a titolo di oneri concessori si sia prescritto il 31.3.2005, vale

a dire alla scadenza dei dieci anni dalla presentazione della domanda di sanatoria.

Per mero scrupolo di difesa deve precisarsi che la conclusione in ordine al perfezionamento della prescrizione non muterebbe anche ove per ipotesi si volesse ritenere che il relativo termine (c.d. *exordium praescriptionis*) decorra dalla data di perfezionamento del silenzio assenso.

Nella fattispecie, invero, a seguito della produzione dell'integrazione documentale del 29.9.1998 o con la ulteriore produzione del 20.4.2001 la pratica era di sicuro completa. Da tale momento, ha preso a decorrere il termine di 24 mesi ex art. 35, comma 17, cit., che si è perfezionato al più tardi il 20.4.2003, con conseguente prescrizione decennale consumatasi al 20.4.2013 (ben prima, quindi, dell'emissione della nota prot. 33519 dell'1.7.2013, con cui il Comune di Modugno ha chiesto il conguaglio degli oneri).

Si osserva ancora che:

- a) il Comune non ha chiesto integrazioni documentali ulteriori rispetto alla nota del 30.6.1998, potendosi con ciò fondatamente ritenere che a seguito della relativa integrazione la pratica fosse completa;
- b) il Consiglio di Stato ha precisato che la pratica di condono deve reputarsi completa ove siano stati forniti "*gli elementi necessari a individuare l'abuso da condonare*", non potendosi considerare preclusivi di tale effetto elementi accessori quali grafici o foto di un immobile già individuato nella sua consistenza (Sez. 26.2.2013 n. 1188).

II. Violazione di legge (art. 3 della L. 7.8.1990 n. 241: difetto di motivazione; art. 10/bis delle medesima legge; principio del giusto procedimento).

Violazi

Eccess

per tr:

Ingiu:

Il pro

Com

a for

tribu

dall

Sta

mc

19

do

to

I

l

Violazione dell'art. 97 della Carta Costituzionale.

Eccesso di potere per difetto di presupposto valido ed efficace nonché per travisamento e contraddittorietà.

Ingiustizia manifesta.

Il provvedimento gravato si rivela intrinsecamente contraddittorio.

Come già rilevato con il precedente mezzo di gravame l'unico motivo posto a fondamento del diniego espresso risiede nel mancato versamento dei contributi concessori unilateralmente determinati dal Comune dopo ben 18 anni dalla presentazione della domanda di condono edilizio.

Sta di fatto che nel medesimo atto si richiama, quale parte essenziale della motivazione, la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 142 del 1989, che al punto 7 precisa in maniera inequivoca che il versamento degli oneri concessori non preclude il rilascio del titolo edilizio a sanatoria.

Dal punto di vista strettamente procedimentale deve, poi, lamentarsi la violazione dell'art. 10/bis della L. n. 241/1990.

Come è agevole inferire dalla lettura degli scritti inviati dall'ing. Susca (doc. 8 e 10), questi aveva puntualmente evidenziato, in funzione collaborativa, le argomentazioni che portavano a ritenere già perfezionatosi il silenzio assenso e prescritta ogni pretesa in ordine al pagamento degli oneri concessori.

Il Responsabile del Servizio 4 liquida il tutto richiamando un ulteriore parere legale, il quale evidenzierebbe l'infondatezza delle argomentazioni.

Sta di fatto che l'Amministrazione non fornisce alcun elemento che possa far comprendere quali argomentazioni siano contenute in tale parere e neppure indica l'autore dello stesso.

Ciò integra una sostanziale violazione dell'art. 10/bis cit. il cui rispetto, nel-

la fattispecie, è stato di mera forma.

La complessiva disamina della vicenda ben evidenzia la manifesta ingiustizia che si è consumata in danno del ricorrente: a fronte di una domanda di sanatoria/condono ritualmente inoltrata nel 1995, il Comune – dopo una richiesta di integrazione documentale del 1998 (puntualmente evasa) – è **rimasto silente per ben 15 anni**, nonostante i solleciti periodicamente inoltrati dall'ing. Susca.

Ci sono voluti oltre 19 anni per definire (peraltro illegittimamente) una pratica di condono edilizio che – pare opportuno precisarlo – atteneva unicamente alla realizzazione di opere interne ad un edificio legittimamente esistente.

Ogni ulteriore commento sul punto pare davvero ultroneo.

Ma quello che risulta davvero singolare è la pretesa del Comune di Modugno di poter “gestire” un procedimento amministrativo senza limiti di tempo, in assoluto spregio ai principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, diretta emanazione del canone di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost.

In ogni caso, per mero scrupolo di difesa, viene contestata anche l'entità delle somme richieste a conguaglio la cui determinazione non è adeguatamente esplicitata.

*** **

Per quanto dedotto, con espressa riserva di motivi aggiunti alla completa conoscenza degli atti del procedimento,

si chiede

che l'Ecc.mo TAR adito voglia così provvedere:

- a) annullare i provvedimenti gravati, con ogni conseguenza di legge;
- b) accertare e dichiarare l'avvenuto perfezionamento del silenzio as-

senso ex art. 35, comma 17, della L. n. 47/1985 in ordine alla domanda di sanatoria condono presentata dal ricorrente il 31.3.1995 (pratica n. 1127) al Comune di Modugno, con ogni conseguente statuizione di legge;

- c) dichiarare estinto per intervenuta prescrizione decennale il diritto del Comune a pretendere ulteriori somme a titolo di oneri concessori in relazione alla pratica di condono sopra indicata;
- d) condannare il Comune di Modugno, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.

Istanza di sospensiva

Le considerazioni che precedono evidenziano la sussistenza del prescritto *fumus boni iuris*.

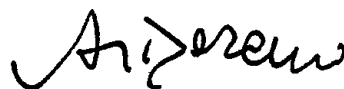
Il lunghissimo tempo trascorso dalla presentazione della istanza di condono (quasi 20 anni) ben integra un pregiudizio tale da giustificare la richiesta di un provvedimento cautelare, che potrebbe tutelare adeguatamente l'interesse dell'ing. Susca a vedere legittimato un intervento per il quale da tempo ha versato oblazione e oneri concessori.

La circostanza che il ricorso si fonda su principi già oggetto di ampia ed articolata disamina da parte del G.A., ben potrebbe indurre – a sommosso avviso di chi scrive – l'Ecc.mo TAR ad emettere sentenza breve, che porrebbe un punto fermo su una vicenda tanto annosa.

La presente controversia ha valore indeterminabile. Il contributo unificato è dovuto nella misura di Euro 650,00.

Bari, 3 novembre 2014

avv. Antonio Leonardo Deramo



Racc. N. 7

AG

766

Relata di notifica. Bari, 3 novembre 2014

L'avv. Antonio L. Deramo, nella qualità di difensore del sig. Susca Vito, – in virtù di espressa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari ad effettuare le notificazioni a mezzo posta ai sensi dell'art. 7 e segg. Della L. 21.1.1994 n. 53 (deliberazione del 19 maggio 2010) – ha notificato copia conforme all'originale del ricorso dinanzi al TAR Puglia, Bari, che precede, a:

previa iscrizione al cronologico 396 dell'apposito Registro, Comune di Modugno (Prov. di Bari), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sedente per la carica presso il Palazzo Municipale di detta città alla Piazza del Popolo n. 16 (70026) ed ivi mediante spedizione a mezzo di raccomandata n. 76634379762-6

avv. Antonio L. Deramo



TIMBRO DI ACCETTAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE DI BARI 2 –
VIA QUARNARO.



Posteitaliane

Posteitaliane

MITTENTE

Avv. Antonio L. Derramo
Via F.S. Abbraccia, 83/B - 70121 Bari
Tel. 080.5241434 - fax 080.5211317

NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI

Al sensi della legge 21/01/1994, n. 53

Autortizzazione
del Consiglio Ordine Avvocati di BARI
n. del 19.05.2010

Postaraccomandata

AR € 8,25

EL04083733 70026

Posteitaliane



07007 - 70121 BARI 2 (BORSARI/BA)

31.11.2014 17:29

N. 386 del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante

A. Derramo

Racc. N.

AG



76634379762-6

Avvertenza: Il presente plico deve essere consegnato possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnato a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario o a persona addetta alla casa o al servizio di esso, purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattie mentali e non abbia età inferiore ai quattordici anni. In mancanza delle persone suddette il plico può essere consegnato al portiere dello stabile o a persona che, vincolata da rapporto continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

CONVIVE DI MORGANO

IN PERSONA DEL LEGALE RAPP. P.T.

PAUZZO MUNICIPALE

P.zza DEL ROBOO N.16

70026 MORGANO (BA)